



**IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI SIENA**

Visto l'art. 110 T.U.L.P.S., così come modificato dalla Legge 23.12.2005 n. 266, e l'art. 195 del Regolamento di Esecuzione, in tutte le sale da biliardo o da gioco, negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco della città e della provincia di Siena, a tutela del pubblico interesse, si dispone la seguente tabella dei giochi proibiti:

**TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI**

A) **SONO VIETATI I SEGUENTI GIOCHI:**

**CARTE**

- |                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| 1) Biribissi               | 16) Turchinetto    |
| 2) Berlina Carabella       | 17) Primiera       |
| 3) Poussette               | 18) Camuffo        |
| 4) Passa a manca diecili   | 20) Goffo          |
| 5) Bassetta ossia Faraona  | 21) Goffetto       |
| 6) Cocco                   | 22) Sette e mezzo  |
| 7) Flassata                | 23) Undici e mezzo |
| 8) Lanzichinetto           | 24) Quindici       |
| 9) Zecchinetta             | 25) Ventuno        |
| 10) Mazzetti               | 26) Trenta         |
| 11) Lausquenet             | 27) Trentuno       |
| 12) Macao o Gioco del nove | 28) Quaranta       |
| 13) Pitocchetto            | 29) Poker          |
| 14) Tirare tre carte       | 30) Ramino         |
| 15) Conchino o concino.    | 31) Bestia         |

**BILIARDI**

- |                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| 1) Rossa/Bianca   | 8) Macao con biliardo   |
| 2) Rossa/Nera     | 9) Bigliardino Inglese  |
| 3) Trucco Inglese | 10) Battifondo          |
| 4) Bigliardino    | 11) Buchette            |
| 5) Campanello     | 12) Bacarat con birilli |
| 6) Giardinetto    | 13) Parigina            |
| 7) Nove e tre     | 14) Bazzica             |

**ALTRI GIOCHI**

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1) Bianca o Bella bianca                      | 8) Morra             |
| 2) Boule                                      | 9) Polo bicicletta   |
| 3) Carosello e bigliardino/Inglese e Francese | 10) Rollina          |
| 4) Dadi                                       | 11) Roulette         |
| 5) Fiera                                      | 12) Sfera gigante    |
| 5) Foot Ball Star                             | 13) Testa o croce    |
| 6) Gru magnetica                              | 14) Tiro al bianco - |
| 7) Lotteria mercantile                        | 15) Viroto           |
|   | 16) Zurlo e trottola |

**NON SONO AMMESSI AI GIOCHI (LECITI) DI CARTE E DI BILIARDO**

**I MINORI DEGLI ANNI 18.**

**B) SONO ALTRESI' VIETATI:**

- Art. 110 comma 4 e 5: tutti gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per **GIOCO D'AZZARDO**, che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati dell'Art. 110 c.6 T.U.L.P.S., così modificato dalla L. 23.12.2005 n.266, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato;
- tutti gli altri giochi d'azzardo o quelli ad essi riconducibili anche se variamente occultati, di qualsiasi specie, non compresi nella presente tabella.
- In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del **POKER** o comunque anche in parte le sue regole fondamentali.
- **E' VIETATA QUALSIASI FORMA DI SCOMMESSA**

**C) SONO PERMESSI :**

Art. 110 c.6 T.U.L.P.S.:

Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:

- a) quelli che, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali gli elementi di abilita' o intrattenimento sono presenti insieme all'elemento aleatorio, **il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita e' di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete metalliche. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non piu' di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate.**
- b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:
  - 1) il costo e le modalita' di pagamento di ciascuna partita;
  - 2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
  - 3) l'importo massimo e le modalita' di riscossione delle vincite;
  - 4) le specifiche di immodificabilita' e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
  - 5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;
  - 6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera".

**L'UTILIZZO DEI SUDETTI APPARECCHI E CONGEGNI DI CUI ALL'ART. 110/6° C. T.U.L.P.S. E' VIETATO AI MINORI DEGLI ANNI 18**

**D) SI CONSIDERANO ALTRESI' APPARECCHI E CONGEGNI PER IL GIOCO LECITO**

Art. 110 c.7 T.U.L.P.S.:

- a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita ad € 1, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a 20 volte il costo della partita;
- b) quelli basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a € 0,50;

**E' VIETATO L'USO DEGLI APPARECCHI DI TRATTENIMENTO E DA GIOCO DI**

**ABILITA' DI CUI ALL'ART. 110/7° C. T.U.L.P.S. AI MINORI DEGLI ANNI 14.**

**E' VIETATO INSTALLARE APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI OD ELETTRONICI DI TIPO AUDIOVISIVO CHE CONTENGANO SEQUENZE PARTICOLARMENTE CRUDE O BRUTALI O SCENE CHE, COMUNQUE, POSSANO CREARE TURBAMENTO O FORME IMITATIVE NEL MINORE CHE PARTECIPÌ AL GIOCO O CHE NE SIA SPETTATORE**

**E) SANZIONI:**

- per il gioco d'azzardo si applicano le sanzioni stabilite dal Codice Penale e dall'art. 110 c.9 T.U.L.P.S., modificato dalla L. n.289/02;
- Per l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente tabella diverse da quelle stabilite dall'art. 110 T.U.L.P.S. (sanzionate dall'art. 17 T.U.L.P.S.) saranno applicate le sanzioni amministrative sancite dagli artt. 9, 17 bis e ter del T.U.L.P.S.

**LA PRESENTE TABELLA, CHE SOSTITUISCE TUTTE LE PRECEDENTI, DEVE ESSERE ESPOSTA NEL PUBBLICO ESERCIZIO IN LUOGO VISIBILE (Art. 195 T.U.L.P.S.) ED IN TUTTE LE SALE O AMBIENTI NEI QUALI SI E' AUTORIZZATI A TENERE GIOCHI LECITI E SOSTITUISCE INTEGRALMENTE TUTTE QUELLE RILASCIATE IN PRECEDENZA ED È RILASCIATA A:**

➤ **LUCCHESI MARCO, per l'esercizio di "posto telefono pubblico ed internet point" ubicato a San Gimignano in Loc. Baccanell n.3**

Siena, 4 agosto 2006

*p.IL QUESTORE a.p.c.*

*(Nacuzi)*


*originale firmato agli atti*

Comune di San Gimignano

Vidimazione ai sensi dell'art. 195 del R.D. n.635 del 06/05/1940 e ss.mm.ii.

Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Servizi per il Territorio

Arch. Alberto Sardelli



San Gimignano, 07/01/2014